



COMUNE DI SOIANO DEL LAGO
PROVINCIA DI BRESCIA

Via Amedeo Ciucani n. 5 – 25080 Soiano del Lago
P.Iva: 00584230981 – C.F.: 00868440173
Tel. Centralino 0365/676114 – 676102 – 679059 Fax 0365/675414

Ordinanza N° 9 del 03.09.2024

OGGETTO: ORDINANZA PER LA CONDUZIONE DEI CANI NEGLI SPAZI E AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO

Premesso che

- Sempre più frequentemente in diverse zone del territorio Comunale sul sedime delle vie, dei cortili e delle piazze, si verifica l'abbandono, da parte dei proprietari o dei possessori, delle deiezioni dei propri animali;
- L'abbandono delle deiezioni determina una condizione di estremo disagio della popolazione che si associa al pericolo di infezioni sanitarie;
- I luoghi ed i beni pubblici sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti;
- Il rispetto del decoro urbano attesta la civiltà di una comunità e deve essere un dovere di tutti dimostrarlo ed affermarlo quotidianamente, specie nei confronti di chi non se ne cura;
- È fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime negli appositi contenitori presenti nel territorio comunale, ad eccezione dei non vedenti con cani guida;
- Come previsto dal D.P.R. n. 320/54 le disposizioni di cui al sopra scritto capoverso non si applicano per i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando sono utilizzati per servizio;
- I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico provvedendo alla immediata rimozione delle eventuali deiezioni lasciate dall'animale;
- Tra le attribuzioni del Sindaco rientra quella di adottare provvedimenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minacciano l'igiene e la salute pubblica, mediante interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio;
- Si riscontrano numerose segnalazioni che evidenziano il disagio di molti cittadini, determinato principalmente dagli inconvenienti derivanti dalla accertata e frequente presenza di deiezioni liquide e solide dei cani, nei luoghi pubblici e a uso pubblico;
- Il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre e comunque responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è tenuto ad affidare lo stesso solo a persone in grado di gestirlo correttamente;



COMUNE DI SOIANO DEL LAGO
PROVINCIA DI BRESCIA

Via Amedeo Ciucani n. 5 – 25080 Soiano del Lago
P.Iva: 00584230981 – C.F.: 00868440173
Tel. Centralino 0365/676114 – 676102 – 679059 Fax 0365/675414

Ritenuto che È necessario stabilire l'obbligo, per i detentori e/o gli accompagnatori degli animali del Comune di Soiano del Lago di essere muniti, quando si trovino in luogo pubblico di idonee buste di raccolta e di contenitori di liquido per la pulizia delle deiezioni animali.

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli articoli 50 e 54 del T.U.E.L.;

Visto il vigente Regolamento di per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

Visto il D.P.R. 08.02.54 n.320 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e s.m.i.;

Vista la legge n. 281/1991 in materia di animali d'affezione e s.m.i.;

Vista la legge n. 116/2003 di conversione del d.l. n. 50/2003;

Visto l'art. 23 del Regolamento Regione Lombardia n. 2 del 13.04.2017;

Visti gli artt. 672 e 727 del codice Penale recanti "Omessa custodia e mal governo degli animali" e "abbandono di animali";

Vista la legge n. 689/1981 recante "Modifiche al sistema penale";

Visto l'art. 2052 del Codice civile recante "Danno cagionato da animali";

ORDINA

a tutti i proprietari e/o conduttori di animali d'affezione, nell'accompagnare gli stessi su strade e luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini o parchi pubblici e nelle zone destinate al verde pubblico:

- a)** che i cani devono essere tenuti al guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri;
- b)** di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni prodotte dai propri animali;
- c)** di disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni solide, (paletta od altro oggetto) e/o di sacchetti monouso, oltreché di una bottiglietta od altro contenitore di acqua da utilizzare per la pulizia e diluizione delle deiezioni liquide;



COMUNE DI SOIANO DEL LAGO
PROVINCIA DI BRESCIA

Via Amedeo Ciucani n. 5 – 25080 Soiano del Lago
P.Iva: 00584230981 – C.F.: 00868440173
Tel. Centralino 0365/676114 – 676102 – 679059 Fax 0365/675414

- d)** di esibire, su richiesta della Pubblica Autorità o Associazioni convenzionate con l'Amministrazione Comunale, i predetti beni di raccolta e pulizia;
- e)** di provvedere in autonomia e nell'immediatezza alla diluizione e ripulitura, con acqua e/o con eventuale aggiunta di opportuni detergenti e/o disinfettanti, delle deiezioni liquide prodotte dai propri cani, dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori;
- f)** di depositare le deiezioni solide raccolte nei cestini per la raccolta dei rifiuti presenti sul territorio comunale o riportare le stesse presso la propria abitazione in caso di assenza di cestini nelle vicinanze;
- g)** di impedire ai propri cani di defecare o urinare a ridosso di portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, veicoli parcheggiati ed elementi di arredo urbano;
- h)** di avere con sé una museruola, da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità delle persone o degli altri animali o su richiesta dell'autorità competente;
- i)** di evitare che i cani da loro accompagnati non cagionino disturbo o danni a persone, cose o ad altri animali;
- j)** che seppur sia consentito l'accesso degli animali d'affezione, nei parchi, nelle aree giochi per bambini e nelle aree verdi destinate al pubblico gli stessi debbano indossare la museruola e che l'accesso non sia consentito ai soggetti affetti da malattie infettive e diffusive;

DISPONE

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00;

Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle deiezioni canine;

Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio;

Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia;



COMUNE DI SOIANO DEL LAGO
PROVINCIA DI BRESCIA

Via Amedeo Ciucani n. 5 – 25080 Soiano del Lago
P.Iva: 00584230981 – C.F.: 00868440173
Tel. Centralino 0365/676114 – 676102 – 679059 Fax 0365/675414

Che il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Servizio di Polizia Locale e/o Guardie Zoofile (e comunque a tutte le Forze di Polizia qualora vengano riscontrate violazioni di carattere penale o amministrativo);

Che la presente ordinanza sostituisce e annulla ogni precedente provvedimento in merito;

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio online e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- al Comando della Polizia Locale;
- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Manerba del Garda;
- alla Polizia di Stato.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia di Brescia entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune.

Soiano del Lago (BS), lì 03.09.2024

IL SINDACO
(SPAGGIARI Alessandro)
Documento firmato digitalmente